



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

Codice Fiscale 00098000698

STATUTO del COMUNE

oooooooo

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 234 del 10 luglio 2002
Modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 123 del 21.11.2005, n. 149 del 12.12.2005,
n. 282 del 19.10. 2006 e n. 135 del 23.12.2010.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia statutaria

- 1) Il Comune di Chieti è un ente locale, territoriale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune di Chieti, nell'ambito dell'ordinamento della Regione Abruzzo, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, è espressione della libera organizzazione delle sue cittadine e dei suoi cittadini che democraticamente concorrono a realizzare condizioni di civile convivenza, di libertà di partecipazione, di solidarietà e di uguaglianza, nella garanzia della esistenza della pari opportunità per tutti ad usare paritariamente i servizi ed i beni da esso erogati.
- 3) Il Comune rappresenta la comunità di Chieti nei confronti dello Stato, della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti e degli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale per quanto di propria competenza.
- 4) Nella sua qualità di ente autonomo il Comune si informa altresì ai principi ed ai contenuti della Carta Europea della autonomia locale ratificata con legge 30.12.1989, n. 439 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.
- 5) Il Comune di Chieti ha sede presso la Residenza Municipale.

Art. 2 Finalità

- 1) Il Comune di Chieti cura gli interessi e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità insediata nel proprio territorio, interpretando i bisogni, i diritti e le aspettative da essa espressi.
- 2) Il Comune ispira la propria azione amministrativa nella tutela dei diritti di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di condizioni, di nazionalità, di razza e di religione, ne promuove altresì la emancipazione, le forme di partecipazione, nonché di pieno sviluppo civile, economico e sociale dei suoi cittadini.
- 3) In particolare, nell'ambito della propria competenza e salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale:
 - a) assicura a tutti i cittadini i servizi sociali con particolare attenzione per minori ed anziani, tra essi dando rilievo a quelli inerenti alla istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività culturali, sportive e turistiche;
 - b) promuove ed attua un organico assetto del territorio pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, industriali, artigianali, commerciali e turistici;
 - c) concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche e del paesaggio, facendo propria in particolare la Carta Europea del suolo;

- d) assume la complessità ecologica delle interazioni sociali presenti all'interno della propria comunità come punto ineludibile di riferimento per l'attuazione delle scelte di politica sociale, territoriale ed economica;
 - e) adotta, in collaborazione con gli enti statali e regionali preposti, le misure necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
 - f) favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale con particolare riguardo ai valori delle tradizioni, dei costumi e della specificità storica della popolazione di Chieti;
 - g) stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
 - h) concorre a determinare, avvalendosi della collaborazione associazionistica, i presupposti volti a ridurre i condizionamenti propri di ogni tipo di handicap e di emarginazione ed a favorire la rimozione delle condizioni di svantaggio.
- 4) Il Comune di Chieti si ispira, nell' esercizio delle proprie attività, ai principi di democrazia, di trasparenza amministrativa, di partecipazione, di cooperazione istituzionale e di solidarietà.
- 5) Il Comune di Chieti assicura la più ampia informazione sulla propria attività ed appresta idonei strumenti ai fini della partecipazione della comunità locale alla gestione della cosa pubblica.

Art. 3 **Territorio e sede comunale**

- 1) Il Comune estende il suo territorio alla destra del fiume Pescara vicino sia al massiccio della Maiella che al mare Adriatico, considera essenziale alla sua azione amministrativa tenere in debito conto l'unità del suo tessuto urbano, il contesto sociale, culturale, economico ed ecologico dell'intero bacino imbrifero.
- 2) Il Comune di Chieti, nella salvaguardia del principio dell'unità, riconosce e valorizza la diversità urbanistica socio/economica della città, articolata nelle sue diverse realtà.
- 3) Il Palazzo di Città, sede del Comune di Chieti, è ubicato in piazza Vittorio Emanuele II, n. 1.
- 4) Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze ed inoltre quando ricorra l'unanime consenso espresso dalla conferenza dei capigruppo.
- 5) All'interno del territorio del Comune di Chieti non è consentito l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4 **Segni distintivi**

- 1) Il Comune di Chieti, quale segno distintivo, ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone riconosciuti ai sensi del R.D. 7.6.1943, n. 651 e regolamento n. 652. Lo stemma rappresenta il pelide Achille su un destriero rampante in campo azzurro armato di corazza, elmo e schinieri, con scudo ellittico nella sinistra e spada nuda nella destra.

Una croce bianca divide in quattro parti la faccia esterna dello scudo. In ognuna di esse giace una chiave d'oro. Le chiavi simboleggiano le quattro porte della città. Lo stesso è sormontato da una corona regia dalla quale pende ai suoi lati un nastro recante la scritta "TEATE REGIA METROPOLIS UTRIUSQUE APRUTINAE PROVINCIAE PRINCEPS". Il gonfalone, di colore cremisi, reca al centro lo stemma come sopra descritto.

- 2) L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente al Comune, fatta salva la facoltà di regolamentare la concessione in uso dello stemma ad altri enti ed associazioni operanti nel territorio comunale.
- 3) Il Comune espone nell'aula consiliare il gonfalone comunale e la bandiera della Comunità Economica Europea accanto alla bandiera nazionale e al gonfalone regionale.

Art. 5 Sigillo

- 1) Il Comune di Chieti ha un proprio sigillo recante lo stemma descritto al precedente art. 4.

Art. 6 Programmazione economico/sociale e territoriale

- 1) Il Comune di Chieti realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, conformandosi agli obiettivi e agli indirizzi statali e regionali, alla cui determinazione concorre, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del T.U. di cui al D.Lgs del 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Cooperazione con comunità e popolazioni estere

- 1) Il Comune di Chieti, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale secondo le rispettive competenze, instaura, nei limiti e secondo le facoltà previste dalle norme statali e regionali, rapporti sociali e culturali con comunità e popolazioni estere (comunitarie ed extracomunitarie) al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli.
- 2) Nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni paese si propone anche di apportare il suo contributo, eventualmente anche economico, all'affermazione dei diritti dell'uomo ed alla ricerca permanente della pace e della giustizia.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTORALE

CAPO I Organi del Governo

Art. 8 Gli organi elettivi

- 1) Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

- 2) Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
- 3) Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la predisposizione dell'ordine del giorno, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari. Inoltre convoca la conferenza dei capigruppo, sovrintende e coordina l'attività delle commissioni, è garante del rispetto delle norme per il funzionamento del Consiglio comunale.
- 4) Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
- 5) La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 9

Modalità di funzionamento degli organi collegiali

- 1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le nomine e le designazioni e quelle concernenti persone allorquando l'argomento da discutere comporti apprezzamenti, giudizi e valutazioni sulle loro qualità soggettive.
- 2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi. La verbalizzazione degli atti e delle sedute di Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.
- 3) I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.
- 4) Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta quando si trovi in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario.

Sez. I

Il Consiglio Comunale

Art. 10

Elezione, composizione e durata in carica

- 1) L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3) Il Consiglio comunale dura comunque in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 Competenze

- 1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico/amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti. E' rinviata al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale la definizione delle modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
- 2) Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
- 3) Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico/amministrativo dell'organo consiliare.
- 4) Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 5) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e gli strumenti necessari.
- 6) Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di sussidiarietà.
- 7) Le competenze del Consiglio comunale sono relative agli atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi a contenuto generale, nelle materie elencate dall'art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle altre leggi speciali.

Art. 12 Funzionamento

- 1) L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, d'urgenza.
- 2) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- 3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. Per quelle d'eccezionale urgenza, la convocazione deve avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
- 4) La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio comunale è, altresì, tenuto a convocare il Consiglio comunale su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei

consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

- 5) La convocazione del Consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. La riunione del Consiglio è valida con la presenza della metà più uno del numero dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
Il Presidente del Consiglio ha poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, è tenuto a riunire l'Assise civica, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, avendo cura di inserire all'ordine del giorno le questioni richieste.
Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 6) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
- 7) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
- 8) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali da parte dei settori proponenti almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
- 9) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
- 10) In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della città per il tempo in cui il Consiglio esercita la sua funzione.
- 11) La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo deve essere indetta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione..
- 12) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

- 13) La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti.
- 14) Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del Capo II, Tit. III del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura dell'art. 69 del citato T.U. e successive modificazioni.
- 15) Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

- 1) Entro *sessanta* giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico/amministrativo.
- 2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
- 3) Entro il mese successivo, il Consiglio comunale esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale con le modalità indicate dal regolamento.
- 4) Periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
Nella stessa seduta, visto il programma di governo, dà il proprio indirizzo politico/amministrativo.
- 5) Il Consiglio è altresì chiamato a verificare l'attuazione del programma annuale nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6) Il Consiglio comunale, qualora ritenga che le linee programmatiche siano in tutto o in parte non più adeguate può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarle, indicando le linee di fondo da perseguire.
- 7) Al termine del mandato politico/amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio, per la presa d'atto, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 13 bis

Funzione di partecipazione alla redazione del bilancio di previsione

- 1) La funzione di programmazione e partecipazione propria del Consiglio comunale si esprime, tra l'altro, nell'adozione entro il mese di settembre di ogni anno, al fine della predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, di un documento di indirizzi/obiettivi che definiscano le priorità di intervento in base alle quali redigere i bilanci di cui sopra. Il documento deve essere concepito tenuto conto dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per il Comune con riferimento alle entrate, alle spese ed agli investimenti che rendano verosimili gli indirizzi/obiettivi definiti.
- 2) Tali indirizzi/obiettivi sono adottati per politiche, finalità ed attività omogenee e devono esplicitare i risultati da raggiungere.
- 3) Il Sindaco e la Giunta comunale forniscono a tal fine, al Consiglio Comunale, rapporti esplicitativi per settori di attività interessati ai risultati dal raggiungere attraverso gli indirizzi/obiettivi stabiliti nel documento di cui al 1° comma.
- 4) La redazione definitiva del documento deve avvenire in Commissione Bilancio e il Presidente del Consiglio Comunale assume tutte le iniziative necessarie affinché il Consiglio eserciti con efficacia le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 14

Commissioni consiliari

- 1) Il Consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti e potrà istituire commissioni speciali. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali. Ogni gruppo sarà rappresentato da un consigliere. In caso di votazione egli esprimerà tanti voti quanti gli iscritti al gruppo di appartenenza. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 2) La delibera di istituzione delle commissioni consiliari dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 3) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 15

Forme di partecipazione delle opposizioni

- 1) Quando il Consiglio comunale è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, un rappresentante è riservato alle opposizioni con il sistema del voto limitato secondo criteri e modalità previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
- 2) Il regolamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

Sez. II
I consiglieri comunali

Art. 16
Funzioni

- 1) I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo i modi e le forme disciplinati dal regolamento del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.
- 2) I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza al Sindaco.
La presentazione deve essere acquisita al protocollo generale che ne curerà l'immediata trasmissione agli uffici ed organi competenti per materia.
La risposta deve essere data entro il termine di trenta giorni per iscritto se il proponente lo richiede, ovvero, al primo Consiglio utile nel caso la richiesta preveda la riposta in aula.
Qualora la risposta venga formulata con modalità diversa da quella richiesta, essa deve essere motivata.
- 3) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento per l'accesso, hanno diritto di visionare e di far estrarre in copia, su richiesta, gli atti e documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
- 4) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 5) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, dandone comunicazione alla Segreteria Generale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
- 6) Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 17
Consigliere anziano

- 1) Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, con escussione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, ai sensi dell'art. 73 del T.U.
A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

- 2) Il consigliere anziano presiede il Consiglio in caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Vice Presidente vicario e del Vice Presidente aggiunto (art. 35, comma 2 del presente statuto).
- 3) Qualora il consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo, previa verbalizzazione del diniego a presiedere la seduta.

Art. 18

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

- 1) I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione, nella seduta di insediamento del Consiglio, al Presidente del Consiglio, al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 2) I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri. E' consentito, altresì, costituire un gruppo consiliare con meno di tre membri, purchè lo stesso si riconosca in un gruppo parlamentare.
- 3) E' istituita presso il Comune la conferenza dei capigruppo con il compito di predisporre il programma delle attività consiliari e di svolgere le funzioni attribuitegli dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
E' altresì istituita la conferenza dei capigruppo allargata alla quale partecipano, oltre il Presidente ed ai capigruppo, i Vice Presidenti, il Sindaco, i Presidenti delle commissioni consiliari. Con cadenza almeno trimestrale essa è riunita a cura del Presidente al fine di verificare i lavori e le attività svolti dal Consiglio e dagli organi consiliari.
- 4) Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
- 5) I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di due consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
- 6) La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 19

Decadenza

- 1) Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio
- 2) I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute di Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè di fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento.

- 3) Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. Copia della deliberazione è notificata immediatamente all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 20

Dimissioni, surroga e supplenza dei consiglieri

- 1) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo comunale, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2) Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica, per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purchè contemporaneamente presentati al protocollo comunale, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
- 3) Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 4) Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni si fa luogo alla temporanea sostituzione ai sensi dell'art. 45, comma 2, del medesimo T.U. e successive modificazioni.
- 5) Le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità, anche sopravvenute, sono regolate dalle disposizioni di cui al Tit. III, Capo II del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.

Sez. III

La Giunta comunale

Art. 21

Natura giuridica, composizione e durata in carica

- 1) La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

- 2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico/amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da ottenere e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.
- 3) La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma di governo oltre che sulla propria attività.
- 4) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori il cui massimo, se applicato, non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco. Tra i componenti la Giunta, uno è investito della carica di Vice Sindaco.
- 5) Gli assessori sono scelti tra i consiglieri. Possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, fatta salva la rappresentanza prevista dalla legge 125 del 10 aprile 1991 sulle pari opportunità.
- 6) Gli assessori, compresi gli esterni, partecipano alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione senza diritto di voto. Eventuali assenze dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio di Presidenza.
- 7) Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 8) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Può sostituire gli assessori dimissionari dandone comunque comunicazione all'Assise civica.
- 9) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge: non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
- 10) Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 22

Funzionamento

- 1) La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
- 2) Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.
- 3) La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati dal Sindaco a riferire su particolari problemi.

Art. 23

Delega al Vice Sindaco e agli assessori

- 1) Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale.
- 2) Gli atti di delega rilasciati agli assessori e quelli di revoca delle deleghe sono comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 23 bis

Deleghe ai consiglieri comunali.

Il Sindaco, sentiti gli Assessori, può delegare uno o più affari determinati attinenti ad una stessa materia di competenza della Giunta comunale ad un consigliere comunale, che la eserciterà, di concerto con l'Assessore competente, nei limiti del potere di indirizzo e controllo che la legge riserva ai consiglieri comunali.

Il conferimento della delega avviene per atto scritto e può essere sottoposta ad un termine finale determinato; in mancanza dell'indicazione del termine, la delega si intende conferita per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

Il Sindaco comunica, nel primo Consiglio successivo al conferimento, il nome del consigliere delegato e le materie affidategli.

Il Sindaco può in ogni momento revocare la delega al consigliere con atto scritto motivato da comunicare al primo Consiglio utile.

L'esercizio delle funzioni delegate al consigliere non può comportare alcun impegno di spesa per l'Amministrazione comunale.

Art. 24

Competenze

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non ricadano nelle competenze del Sindaco, dei dirigenti e degli organi di decentramento.
- 2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 25

Decadenza

- 1) La Giunta decade in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4) La mozione di sfiducia è presentata al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e provvede a comunicare al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Prefetto dell'avvenuta presentazione.
- 5) Trascorsi trenta giorni dalla presentazione senza che gli organi istituzionali comunali abbiano provveduto a convocare il Consiglio, provvederà il Prefetto in via sostitutiva
- 6) I singoli componenti possono decadere:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per revoca dell'assessore da parte del Sindaco, il quale dovrà darne comunicazione al Consiglio comunale fornendo le motivazioni del provvedimento di revoca.

Sez. IV *Il Sindaco*

Art. 26 **Elezione e durata in carica**

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
- 2) Il Sindaco dura in carica dalla proclamazione degli eletti al giorno della elezione del nuovo Sindaco.
- 3) Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 4) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 5) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, allo scadere del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 27 **Competenze**

- 1) Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché alla esecuzione degli atti.

- 2) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 3) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 28
Attribuzioni di Amministrazione

- 1) Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo del governo locale, svolge i seguenti compiti:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico/amministrativa del Comune e sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
 - c) impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato ed ai responsabili dei servizi comunali;
 - d) determina, sulla base di specifiche valutazioni politico/amministrative, il numero dei componenti della Giunta, così come determinato nello Statuto, ne coordina e stimola l'attività sia collegialmente che singolarmente;
 - e) concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente;
 - f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - h) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i) adotta atti monocratici di amministrazione che assumono la forma di determinazioni od ordinanze per il governo dell'ente;
 - l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
 - m) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate;
 - n) sovrintende il servizio di polizia municipale;
 - o) ha la facoltà di delegare, ai responsabili dei servizi o al Segretario comunale, ovvero al Direttore generale se nominato, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuiti;
 - p) rimette al Segretario comunale l'atto di dimissioni, perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

- q) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo, può confermarlo e, nei casi previsti dalla legge, previa deliberazione della Giunta, può adottare l'atto di revoca del Segretario;
- r) può nominare, previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 108 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni;
- s) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienze acquisite. Decide, sentita la Giunta, in ordine alle controversie sulle competenze o attribuzioni che potrebbero sorgere fra gli stessi;
- t) nomina i componenti delle commissioni di appalto e quelle per l'appalto/concorso, nel rispetto dell'art. 107 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, avvalendosi, di norma delle professionalità presenti nella struttura dell'ente.

Art. 29 Attribuzione di vigilanza

- 1) Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, svolge i seguenti compiti:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
 - b) promuove tramite il Segretario comunale, o il Direttore generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 30 Attribuzione di organizzazione

- 1) Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni svolge i seguenti compiti:
 - a) dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - b) propone alla Giunta gli argomenti da trattare;
 - c) ha il potere di delega generale delle competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco;
 - d) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materia definite ed omogenee ai singoli assessori;
 - e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio per il tramite dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in quanto di competenze consiliare;
 - f) al Sindaco, competono, inoltre, tutte le altre attività previste dall'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 Attribuzioni nei servizi di competenza statale

- 1) Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 2) Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove ricorra, l'assistenza della forza pubblica.
 - 3) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
 - 4) Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
 - 5) Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
 - 6) Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), d) del comma 1, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
 - 7) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 32

Dimissioni, impedimento e decadenza

- 1) Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario.

- 3) In caso di impedimento permanente del Sindaco, la procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco, che vi provvede d'intesa con i capigruppo consiliari.
- 4) Il Consiglio comunale si pronuncia sull'impedimento, entro trenta giorni dall'avvio della procedura, avvalendosi di un esperto o di un collegio di esperti estraneo al Consiglio, qualora si rendesse necessario in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- 5) Il Sindaco decade nei seguenti casi:
 - a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 58 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni;
 - b) per sopravvenuta di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, previste dagli artt. 60 e 63 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni;
 - c) per il verificarsi di uno dei casi previsti, rispettivamente, dall'art. 52, comma 2, e dall'art. 53, comma 4 del T.U. di cui al D.lgs del 18.8.2000, n. 267.
- 6) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 7) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 33
Vice Sindaco

- 1) Il Vice Sindaco è l'assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco.
- 2) Il Vice Sindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 3) Il Vice Sindaco esercita, inoltre, le funzioni del Sindaco, nei casi previsti dall'art. 53, commi 1 e 2 e dell'art. 54, comma 5, del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000.

Sez. V
Ufficio di Presidenza del Consiglio

Art. 34
Elezione del Presidente del Consiglio

- 1) La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione. Il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente eletto tra i consiglieri nella stessa seduta. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
L'elezione avviene con votazione segreta e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

- 2) Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta la maggioranza qualificata prevista nel primo comma, nella votazione successiva, da tenersi comunque nella stessa seduta, risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
- 3) Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4) Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Promuove e coordina l'attività delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei presidenti delle commissioni, all'uopo convocati.
Promuove, altresì, l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.
Segno distintivo del Presidente del Consiglio è la fascia a strisce orizzontali con i colori della città, bianco ed amaranto, con gli stemmi della città e della Repubblica.
- 5) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 35

Vice Presidente vicario e aggiunto del Consiglio comunale

- 1) L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio eletto dall'assemblea secondo il sistema indicato nell'art. 34 del presente statuto, dal Vice Presidente vicario e dal Vice Presidente aggiunto.
- 2) I Vice Presidenti vengono eletti in seno al Consiglio comunale in unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato a una preferenza. A parità di voti risulta eletto il consigliere con la cifra elettorale più alta. Il primo degli eletti assume le funzioni di vicario e il secondo quello di Vice Presidente aggiunto: In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito, nell'ordine, dal Vice Presidente vicario, dal Vice Presidente aggiunto o dal consigliere anziano.
- 3) L'Ufficio di Presidenza accerta che, nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e, comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, vengano depositati presso la segreteria generale i carteggi, compiutamente istruiti, relativi alle proposte inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale.
- 4) All'Ufficio di Presidenza spetta il compito di pronunciarsi su questioni di interpretazione del regolamento interno e la proposta di eventuali modifiche del regolamento interno del Consiglio e delle commissioni. Predisporre, inoltre, l'ordine del giorno del Consiglio in caso di mancato accordo tra i capigruppo.
- 5) All'Ufficio di Presidenza viene assegnato un fondo, da stabilirsi in apposita voce di bilancio, per il funzionamento del Consiglio comunale.

- 6) Il Presidente ed i Vice Presidenti cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio votata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e presentata nella Segreteria generale del Comune e deve essere messa in discussione non prima di otto giorni e non oltre quindici giorni. In caso di approvazione della mozione il Consiglio, nella stessa seduta, procede alla elezione del nuovo Presidente e dei Vice Presidenti.

TITOLO III CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI

Art. 36 Scioglimento del Consiglio comunale

- 1) Il Consiglio comunale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno per i motivi e con le modalità previste dall'art. 141 del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.
- 2) Il Consiglio comunale è sciolto, fuori dei casi previsti dall'art. 141, quando a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, emergono elementi contenuti nell'art. 143 e con le modalità previste dagli artt. 144 e 145 del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 37 Rimozione e sospensione degli amministratori locali

- 1) Il Sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori possono essere rimossi dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno per i motivi di cui all'art. 142, comma 1, del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.
- 2) Il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 38 Controllo sugli atti

- 1) Per il controllo di legittimità sugli atti si applicano le norme e le procedure dettate nel Titolo VI – Capo I del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 39 Tipologia dei controlli interni ed esterni

1. Il Comune, nell'ambito della autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati agli indirizzi di cui all'art. 147 del Tit. VI – Capo III del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 148 del T.U., la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione del Comune ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV FUNZIONI

Art. 40 Attribuzioni proprie

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 41 Funzioni statali

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidati al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 42 Metodo operativo

1. Il Comune per il perseguimento dei propri fini elabora, adotta e realizza programmi a breve, medio e lungo termine, ricerca e promuove la collaborazione di altri enti pubblici, dei cittadini, delle associazioni ed in generale di tutte le forze economiche e sociali presenti ed operanti nel suo territorio.

Art. 43 Cooperazione

1. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle che sono attribuite dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, attuando, ove possibile, la collaborazione e la cooperazione con altri Comuni vicini e con la Provincia di Chieti.

Art. 44
Programmi sovracomunali

1. Il Comune partecipa alla determinazione dei contenuti e degli obiettivi dei piani e dei programmi di sviluppo regionale e collabora all'attuazione di questi con propri programmi secondo i principi e le direttive delle leggi regionali.
2. Nella pianificazione territoriale, il Comune collabora alla elaborazione dei piani regionali e provinciali e ne attua i contenuti e gli obiettivi con propri piani di intervento.

Art. 45
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 46
Efficacia dei regolamenti

1. I regolamenti di cui al precedente articolo e ogni altro regolamento del Comune incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo che la legge non disponga diversamente;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dall'organo che lo adotta o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 47
Procedimenti di formazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.
2. L'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, è di competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 48
Principi fondamentali dei regolamenti

1. Il regolamento del Consiglio è fondato sui principi indicati nel presente statuto e altresì alle finalità che seguono:

- a) garanzia per ciascun consigliere e assessore per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
 - b) diritti di ciascun consigliere e assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero;
 - c) democraticità delle decisioni attraverso la libera espressione del voto, sulle questioni in discussione;
 - d) diritto di ciascun consigliere e assessore e di ciascun gruppo di far conoscere i fatti che egli riterrà rilevanti alla pubblica opinione attraverso il servizio stampa;
 - e) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività e al conseguimento delle decisioni in tempi reali.
2. Il regolamento per la partecipazione:
- a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali e le espressioni di interessi diffusi, in modo reale ed efficace, nelle decisioni comunali ed a consentire agli organi e uffici comunali di conoscere con immediatezza e in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;
 - b) disciplina i referendum, le consultazioni popolari ed ogni altra forma partecipativa, nonché le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati e le garanzie per il loro tempestivo esame;
 - c) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei consumatori e per assecondare la migliore tutela degli interessi collettivi.
3. Il regolamento di contabilità:
- a) disciplina il servizio contabile;
 - b) è fondato sui principi di cui all'art. 151 del T.U.E.L. 267/2000.
4. Il regolamento per la disciplina dei contratti:
- a) disciplina le procedure di appalto con le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle vigenti normative dello Stato e della Unione Europea;
 - b) disciplina i contratti di cui l'ente è parte, in vista della scelta più opportuna e trasparente dei contraenti e detta i criteri attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi, qualità dell'opera e sicurezza.
5. Al regolamento riferito all'ordinamento degli uffici e del personale, ivi compresi i dirigenti ed il Segretario comunale, si applicano le disposizioni del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nonché quelle contenute nel T.U. 267/2000 e successive modificazioni. La regolamentazione, disciplinata dal Comune con proprio regolamento, deve essere informata alle fonti contenute nel Tit. IV – Capo I, Capo II, Capo III e precisamente dall'art. 88 all'art. 111 del TUEL 267/2000 e successive modificazioni;
6. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso:
- a) disciplina i procedimenti amministrativi e assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti amministrativi, in attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell'art. 10 del TUEL 267/2000 e successive modificazioni;
 - b) disciplina le forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche soggettive.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 49

Partecipazione popolare

1. Il Comune, anche su base di quartiere o di frazione, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale secondo il disciplinare del presente statuto.
2. La partecipazione popolare si esprime anche attraverso l'incentivazione delle diverse forme associative e di volontariato.

Sez. I

Associazionismo e volontariato

Art. 50

Associazioni

1. Il Comune favorisce le libere forme associative e volontarie senza scopo commerciale e/o lucro, che si costituiscono tra i propri cittadini. In particolare, promuove e sostiene le associazioni tra gli anziani, i disabili i giovani, le donne, le associazioni culturali, le associazioni sportive, le associazioni in genere, gli istituti di promozione e di valorizzazione del territorio, del patrimonio artistico e culturale del Comune. Riserva attenzione alle Sezioni Locali delle Associazioni Nazionali ricomprese nella legge regionale 41/1999.
2. Il Comune promuove e istituisce l'Albo delle associazioni e organizzazioni cittadine.
3. La Giunta comunale, su istanza delle associazioni ed organizzazioni interessate, le inserisce nell'Albo comunale.
4. Allo scopo di ottenere l'iscrizione è necessario che le associazioni depositino in Comune copia dello statuto e comunichino la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali della Costituzione, delle norme vigenti e del presente statuto.
6.
 - a) Il Comune , al fine di promuovere la partecipazione delle giovani generazioni alla vita amministrativa, istituisce, con delibera di Consiglio comunale, il Forum dei Giovani, con funzioni di consultazione su tutti gli atti rilevanti che riguardano la qualità della vita, la promozione culturale e l'orientamento professionale delle giovani generazioni.
 - b) Le modalità di attuazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Forum giovanile, sono disciplinati da regolamento specifico il quale va convalidato entro centoventi giorni dall'approvazione definitiva del presente Statuto.

Art. 51
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione ha diritto, per il tramite del suo legale rappresentante, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui esso opera
2. Ciascuna associazione, liberamente costituitasi, ha diritto di presentare proposte di programmi sui settori di appartenenza.
Le proposte di programmi sottoscritte dal legale rappresentante delle associazioni debbono essere indirizzate al Sindaco.
3. Le proposte da sottoporre all'organo competente debbono essere redatte sotto forma di verbale dell'assemblea degli associati e presentate o inoltrate al Sindaco.

Art. 52
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune rende pubbliche le assegnazioni a favore delle associazioni di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
E' pubblicato all'Albo pretorio del Comune, con cadenza annuale, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito dei beni del Comune.

Art. 53
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale.
2. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito Albo regionale.
3. Il volontariato potrà collaborare a programmi, progetti e studi di interesse locale.

Sez. II
Attività produttive

Art. 54
Principi generali

1. Il Comune promuove e sviluppa l'iniziativa economica, privata e pubblica, valorizza la cooperazione, promuove l'occupazione.

Art. 55
Associazioni e rappresentanze di categoria

1. Il Comune riconosce il ruolo delle organizzazioni di categoria e quelle rappresentative di interessi diffusi quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica programmatica ed economica dei settori rappresentati.

Art. 56
Consultazioni e partecipazioni

1. Il Comune riconosce il ruolo e le funzioni delle organizzazioni di categorie firmatarie di accordi economici o contratti collettivi a livello nazionale ed impronta al principio di consultazione e concertazione i rapporti con tali categorie in materia di atti e provvedimenti, anche di carattere generale, che abbiano comunque incidenza sull'esercizio delle attività svolte dalle categorie rappresentate.

Art. 57
Regolamenti e partecipazioni

1. Nell'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 267/2000 il Comune deve adottare idonee forme di pubblicità prima dell'inizio del procedimento di adozione e sentire il parere e le proposte delle organizzazioni di categoria.

Sez. III
Attività sportive

- Art. 58**
1. Il Comune riconosce nello sport e nella pratica sportiva, attività essenziali ed autonome per la formazione dell'Uomo, per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della collettività.
Le funzioni sportive, oltre alle norme costituzionali, trovano la loro fonte nell'art. 60 del DPR 626/1977, nell'art. 10 del D.Lgs 242/1999 e si collocano nell'area dei servizi pubblici di rilievo locale di cui all'art. 112 del D.Lgs 267/2000.

- Art. 59**
1. Il Comune nei modi e nel rispetto delle norme di cui al regolamento per la gestione degli impianti sportivi riconosce a tutti i cittadini e alle società, alle associazioni sportive, nonché agli enti di promozione sportiva, l'utilizzo degli impianti sportivi e delle strutture pertinenti.

Art. 60

1. Il Comune, nei modi stabiliti nell'apposito regolamento per la gestione degli impianti sportivi provvederà a stabilire, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché imparzialità, concorrenza e trasparenza, modi e forme della concessione degli impianti sportivi.

Sez. IV **Modalità di partecipazione**

Art. 61 **Consultazioni**

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 62 **Istanze**

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dalla sua acquisizione al protocollo generale dell'ente, salvo diversa disposizione regolamentare o di legge.

Art. 63 **Petizioni**

1. I cittadini possono presentare petizioni agli organi dell'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La petizione è presentata o inoltrata al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, il quale la assegna in esame all'organo competente, entro trenta giorni.
A sua volta, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro i successivi trenta giorni.
3. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato all'Albo pretorio, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.
4. La decisione adottata dall'organo competente viene inoltre comunicata ad uno dei firmatari, se individuato o individuabile.

Art. 64 **Proposte**

1. I cittadini particolarmente impegnati nella cultura, nel volontariato, nello sport, nell'arte, nella produzione di beni e servizi ed in generale nei vari settori sociali ed economici,

possono avanzare al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente. Le proposte dovranno essere articolate e motivate seppure sommariamente, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.

2. La proposta, previa istruttoria formale da parte del responsabile del servizio interessato, sarà sottoposta dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio all'esame dell'organo competente, Giunta o Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla presentazione.
3. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo pretorio e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 65

Partecipazioni delle associazioni scolastiche

1. I consigli dei genitori, degli studenti ed i responsabili delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte sui problemi locali della scuola.
2. Le proposte da sottoporre all'esame dell'organo competente debbono essere deliberate dalla maggioranza delle assemblee e viste dal responsabile della struttura scolastica. Le proposte così formulate saranno esaminate dall'organo competente con le modalità di cui al precedente articolo 57.

Art. 65 bis

Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

In attuazione degli articoli 12 e 13 della Convenzione ONU sui Diritti delle Bambine e dei Bambini, è istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Il Consiglio, le cui attività sono realizzate in collaborazione con le scuole del territorio, è composto da rappresentanti eletti dalle alunne e dagli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

Il Consiglio promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini più giovani alla vita amministrativa, favorisce l'ascolto delle loro opinioni e proposte, educa all'esercizio della democrazia, alla cittadinanza attiva e alla responsabilità sociale. Ha carattere consultivo e si pronuncia su materie di diretto interesse.

Le modalità di attuazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinati da specifico regolamento.

Art. 66

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 3% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi o consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio comunale e delle circoscrizioni;
 - c) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dotazione organica.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro centoventi giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se il quesito sottoposto a referendum non ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Non è ammesso più di un referendum per ogni anno a meno che i proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziario all'uopo fornendo idonee garanzie.
8. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. Il regolamento disciplina parimenti le modalità di scelta fra più domande concorrenti e le garanzie di cui al comma precedente.
9. Il referendum è indetto dal Sindaco. La data di svolgimento del referendum deve cadere nella primavera dell'anno successivo a quello in cui l'attività di raccolta delle firme sia conclusa.
10. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare un'unica data di svolgimento.
11. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.
12. Il Sindaco, previo parere favorevole della commissione affari legali:
 - a) sospende il referendum consultivo già indetto, in caso di scioglimento del Consiglio Comunale;
 - b) lo revoca qualora il quesito referendario non sia proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, o il Consiglio comunale abbia deliberato, nel senso dei proponenti, sul quesito oggetto del referendum.

13. Nel caso di referendum consultivo, il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla promulgazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da consiglieri, ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.
14. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindi giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.
15. Il regolamento determina le norme per la disciplina del referendum ed in particolare i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

Sez. V

Diritto di accesso, procedimento amministrativo e di informazione

Art. 67

Accesso agli atti

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione ed estrarre copia, secondo quanto previsto in materia dalla legge e dal regolamento, degli atti dell'amministrazione comunale, nonché dei suoi organismi strumentali e delle aziende municipali, delle istituzioni comunali e delle imprese concessionarie di servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.
4. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza, su apposito formulario fornito gratuitamente dal Comune.
5. L'ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'art. 11 del D.Lgs 165/2001, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e le delucidazioni che gli vengono richieste direttamente.

6. Ogni cittadino ha diritto di avere copia del presente statuto, dei regolamenti e dei provvedimenti di carattere generale dell'amministrazione comunale, dietro pagamento dei soli costi di riproduzione della copia.
7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 68

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione per quindici giorni all'Albo pretorio situato nella sede comunale, accessibile a tutti.
3. L'affissione viene curata dal responsabile del servizio amministrativo che si avvale di messo comunale e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o notifica tramite messo comunale, all'interessato.
5. Il Comune deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della pubblicazione all'Albo pretorio e della notificazione, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti più importanti.
6. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
7. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 69

Partecipazione alla formazione degli atti

1. Il Comune assicura e garantisce forme di partecipazione alla formazione degli atti generali mediante istruttoria pubblica e garantisce la partecipazione dei destinatari e degli altri interessati alla formazione degli altri atti
2. Con il regolamento saranno disciplinate le forme di partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. Il suddetto regolamento dovrà adeguarsi ai principi e alle direttive contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'art. 9, commi 1 e 2 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.

Sez. VI
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

Art. 70
La disciplina normativa

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia
2. Ogni elettore può promuovere anche i ricorsi amministrativi, compresi quelli gerarchici e quello straordinario al capo dello Stato, può costituirsi parte civile, in via sostitutiva, nei procedimenti penali.
3. Il giudice ha l'obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Comune. Le spese di giudizio sono poste a carico dell'attore popolare in caso di soccombenza.
4. Il Comune riconosce il ruolo delle associazioni ambientaliste di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, alle quali si estende il potere di proporre davanti al giudice ordinario le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale spettanti al Comune. In caso di soccombenza le spese processuali sono liquidate a carico dell'associazione, ovvero a loro favore nel caso di accoglimento dell'istanza.
Le modalità di intervento del Comune sono normate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Sez. VII
Difensore civico

Art. 71
Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può istituire il Difensore civico a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Difensore civico è garante della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
3. Su istanze di cittadini, di formazioni sociali, ovvero d'ufficio, il Difensore civico segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere. Il difensore civico non può intervenire a richiesta degli assessori comunali.
4. Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale degli organi del Comune.
5. Il Difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni dell'ente, anche al fine di effettuare accertamenti diretti; ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia ed informazione relativa alla questione trattata; può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti.

Art. 72
Elezione

1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successiva seduta e il Difensore civico è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico/amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
3. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale e può essere rieletto una sola volta.
4. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto. Nel frattempo i poteri del Difensore civico dimessosi sono prorogati.
5. Per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico viene revocato dal Consiglio, su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, con le stesse modalità di votazione stabilite per la sua elezione, ovvero con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 73
Incompatibilità e decadenza

1. L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con la carica di:
 - a) membro del parlamento e del governo, consigliere ed assessore regionale, provinciale, comunale, consigliere di circoscrizione, membro degli organi delle unità sanitarie locali;
 - b) membro degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici ed associazioni sindacali;
 - c) membro dei comitati regionali di controllo;
 - d) dipendente statale e di enti pubblici in attività;
 - e) amministratore e dipendente delle aziende speciali ed istituzioni, amministratore di essi e società a partecipazione comunale nonché revisori dei conti del Comune;
 - f) consulente che presti la sua opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera precedente.
2. Il Difensore civico decade dall'ufficio:
 - a) per sopraggiunta ineleggibilità;
 - b) per sopraggiunta incompatibilità qualora non faccia cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione;
 - c) per condanna con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poter e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena detentiva della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno.

Art. 74
Indennità

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari a quello attribuito all'assessore comunale.

Art. 75
Funzioni, facoltà e prerogative

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore civico deve, inoltre, vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2 del medesimo D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.
6. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
7. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
8. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
9. Il Difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha chiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
10. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti costituenti reati ovvero danno erariale, il Difensore civico è tenuto a farne denuncia, rispettivamente, all'Autorità giudiziaria o alla Procura della Corte dei Conti.
11. Il Difensore civico può altresì segnalare all'organo competente l'opportunità di adottare determinati atti amministrativi, indicandone eventualmente il contenuto.

12. E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 76

Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti utili a rimuoverne le cause.
2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'Albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.
4. In casi di particolare importanza e per i quali sia opportuna una urgente segnalazione, il Difensore civico può presentare in ogni momento apposita relazione al Consiglio comunale.

TITOLO VI SERVIZI

Art. 77

Servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici, privi di rilevanza industriale, nelle forme e nei modi di cui all'art. 113 bis del D.Lgs 267/2000, così come integrato dall'art. 35, Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002):
 - a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuno, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

I servizi pubblici aventi rilevanza industriale dovranno, invece, essere gestiti nei modi e nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dalla Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ed eventuali future modificazioni.

4. Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.
5. I poteri, ad accezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 78

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. La modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite da apposito regolamento.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli dell'istituzione sono disciplinati dai regolamenti comunali.
5. Il revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 79

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune, per la gestione di servizi pubblici, può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

**TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 80

Le forme associative

1. Il Comune per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare i seguenti strumenti :
 - a. la convenzione;
 - b. il consorzio;
 - c. l'unione;
 - d. l'accordo di programma.

Art. 81

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la provincia o con altri enti pubblici.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza dei componenti.
4. La convenzione può prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti partecipanti.

Art. 82

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente art. 33, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La costituzione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

Art. 83

Unioni

1. Il Comune può costituire un'unione con uno o più comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni pubbliche.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto deve stabilire gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione, garantendo la rappresentanza delle minoranze, nonché le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. All'unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento comunale.

Art. 84

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della provincia e della regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII

NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 85

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. L'attività amministrativa e di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco approvate dal Consiglio comunale. Alle linee predette si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
3. La gestione amministrativa dell'ente è attribuita ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt.2, 31, comma 8, 89, 90, 107, 108, 109, 110, 273, commi e 2 e 3 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
4. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo Presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
5. Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. La struttura è organizzata per settori a fini omogenei. Il livello massimo apicale del personale prevedibile nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è della categoria "D".
7. L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati dall'amministrazione comunale.

TITOLO IX ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 86

Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo i principi di autonomia, di trasparenza ed efficienza e in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento della struttura, uniformandosi al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di fissare in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai dirigenti e al direttore generale, se nominato, spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la funzione di gestione amministrativa secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La suddivisione organica delle funzioni in settori di attività singoli o accorpati, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per ricondurre ad unità l'indirizzo politico/istituzionale e l'attività dell'apparato burocratico, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che gestionale, in modo da garantire le finalità e gli obiettivi delineati dalle leggi e dagli accordi collettivi nazionali in materia di organizzazione, e in modo da assicurare, altresì, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

Art. 87
Criteri funzionali di assicurazione

1. L'organizzazione della struttura burocratica del Comune, al fine di rendere l'attività amministrativa in favore dei cittadini più produttiva ed efficace, nel rispetto dei principi prima enunciati, deve essere informata dei seguenti criteri:
 - a. esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività propria di ogni attività pubblica, adeguando costantemente l'azione amministrativa sulla base dell'individuazione delle esigenze, atta a garantire il miglioramento continuo dei servizi ai cittadini, e verificando la rispondenza dei servizi offerti ai bisogni;
 - b. funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità, procedendo, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, a specifica verifica e ed eventuale revisione;
 - c. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, attraverso l'avvicendamento del personale, nell'ambito delle professionalità, per il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - d. collegamento delle attività degli uffici, favorendo lo sviluppo del lavoro di gruppo, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, mediante interconnessione fra sistemi informatici e statistici pubblici, per garantire tempi di risposta sempre minori;
 - e. garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposita struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate ai cittadini;
 - f. valutazione annuale della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato, avvalendosi, per i responsabili dei servizi, del nucleo di valutazione;
 - g. armonizzazione degli orari di servizio con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelle del lavoro privato, e fissazione degli orari di apertura degli uffici al pubblico per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 88
Personale

1. Il Comune recepisce e applica i contratti collettivi di lavoro approvati nelle forme di legge e garantisce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
2. I dipendenti comunali, inquadrati nella dotazione organica in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse della cittadinanza.
3. I dipendenti comunali sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici o servizi e, nel rispetto delle competenze professionali, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Sono, altresì, direttamente responsabili verso l'amministrazione dell'attività svolta, nonché della qualità ed efficienza della prestazione.

4. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
5. Al personale dovranno essere assicurati mezzi e permessi retribuiti per un costante aggiornamento professionale anche su materie diverse, al fine di utilizzare funzionalmente il principio della mobilità interna.

Art. 89

Il Direttore generale

1. Il Sindaco può istituire la figura del Direttore generale nominandolo, previa deliberazione della Giunta comunale e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui il Sindaco non ritiene di attribuire l'incarico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 108 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, ripartisce le attribuzioni e disciplina i rapporti tra questi e il Segretario comunale.
2. Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi funzionali stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco del proprio operato.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario generale.

Art. 90

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale dispone il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Il Direttore generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni di responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
 - b) adotta gli atti di gestione e promuove i procedimenti che riguardano i responsabili dei servizi sulla base di quanto prescrive il regolamento;
 - c) adotta, in via surrogatoria, i provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi, dei casi previsti dal regolamento, previa istruttoria e predisposizione degli atti curate dal servizio competente;

- d) riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al Sindaco e alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
- e) partecipa alla struttura operativa incaricata del controllo di gestione dell'attività dell'ente; inoltre, partecipa al nucleo di valutazione dei responsabili dei servizi.

Art. 91

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui all' art. 98, comma 1, del T.U. 267/2000 e al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, il Sindaco non abbia nominato il Direttore generale;
 - c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio ed della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - f) nomina, nei casi previsti dall'art. 110, comma 2, del presente Statuto, il commissario per la predisposizione del bilancio di previsione. Nel provvedimento di nomina è determinato anche il compenso spettante al commissario;
 - g) su segnalazione del Collegio dei Revisori, ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto finanziario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al commissario. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.
5. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale.
In tal caso, al Segretario comunale spettano anche le funzioni previste dall'art. 90 del presente statuto.

Art. 92

Il Vice Segretario comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione della figura del Vice Segretario comunale.
2. Le funzioni di Vice Segretario comunale sono attribuite con provvedimento del Sindaco, ad uno dei funzionari apicali dell'amministrazione in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio.
3. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto nella dotazione organica.
4. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.

Art. 93

I responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi, come tali individuati nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 89, comma 1, del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, svolgono tutti i compiti finalizzati all'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato dell'organo politico.
2. I responsabili provvedono ad organizzare i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario comunale secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale; inoltre, dirigono e coordinano l'attività del personale assegnato al proprio servizio, curano la predisposizione e l'esecuzione dei provvedimenti di competenze degli uffici ai quali sono preposti, partecipano alle riunioni del Consiglio, della Giunta e delle commissioni consiliari, quando ne è richiesta la presenza.
3. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei responsabili dei servizi in materia di acquisizione di beni, prestazioni di servizi e realizzazione di opere.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi, impartendo contestualmente le direttive per il suo corretto espletamento.
5. I responsabili dei servizi sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le direzioni organizzative e di gestione del personale.

Art. 94

La conferenza di organizzazione

1. La conferenza di organizzazione è composta dal direttore generale se nominato, ovvero, dal Segretario comunale, che la convoca e la presiede, e da tutti i responsabili dei servizi. La loro partecipazione alla conferenza è obbligatoria.

2. La conferenza di organizzazione esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto operativo e di supporto organizzativo; su richiesta degli organi di governo avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro e la formazione professionale.
3. La conferenza svolge, inoltre, un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di governo; vigila sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti.

Art. 95

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, in caso di vacanza o per altri gravi motivi, il Comune può provvedere alla assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno al posto che si intende ricoprire.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 89 e seguenti del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, il Comune può stipulare contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari direttivi al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno al posto che si intende ricoprire.
3. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità, oltre la durata che non può essere superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto, con cui si procede alla stipula dei contratti di cui ai precedenti commi, nonché i posti in misura non superiore al 5% della dotazione organica, che possono essere ricoperti mediante tale tipo di rapporto.
4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, motivato in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e vengono attribuiti a persone che possiedono i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorative o professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.
5. I contratti stipulati a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato. Essi sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, o in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta, dell'assessore o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 96

Incarichi di collaborazione esterna

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in relazione a quanto disposto dall'art. 90 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

TITOLO X

STATUS DI AMMINISTRATORE LOCALE

Art. 97

Norme di riferimento

1. Lo status degli amministratori locali è regolato dalle norme contenute nel Titolo III, Capo IV del T.U. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Il consigliere comunale può chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

Art. 98

Responsabilità degli amministratori e del personale

1. Per gli amministratori del Comune e delle istituzioni nonché per i dipendenti si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché coloro che si ingeriscano, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.
La responsabilità nei confronti del Comune e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 99

Pareri dei responsabili dei servizi

1. In ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Qualora la proposta di deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, deve essere richiesto anche il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1) rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 100

Pareri su atti per i quali i responsabili sono interessati

1. I responsabili dei singoli servizi possono esprimere il parere di competenza su tutti gli atti per i quali sono direttamente interessati, fatta eccezione per quelli meramente discrezionali.
2. Nel caso in cui i responsabili debbano astenersi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

TITOLO XII CIRCOSCRIZIONI

Art. 101

Circoscrizioni comunali

1. Il Comune può essere suddiviso in circoscrizioni, individuate sulla base di fattori storici, ambientali e sociali e delle dimensioni più opportune, per assicurare l'adeguatezza in termini di costi-benefici dei servizi pubblici e per l'esercizio delle deleghe che verranno loro affidate.
Il numero delle circoscrizioni viene definito nell'ambito del regolamento per il loro funzionamento.
2. Le circoscrizioni sono istituite quali organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni delegate dal Comune.

Art. 102
Organi della circoscrizione

3. Sono organi della circoscrizione, il Presidente ed il consiglio circoscrizionale. Il Consiglio circoscrizionale è composto da n. 10 membri, eletti a suffragio diretto, unitamente al Consiglio comunale, secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal consiglio circoscrizionale nel suo seno con votazione palese.

Art. 103
Il Consiglio circoscrizionale

4. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune. A tale fine può:
 - a) presentare proposte al Comune: il Sindaco, il Consiglio e la Giunta comunale hanno l'obbligo di esaminarle secondo le rispettive competenze e di dare risposta entro 30/60 giorni.
 - b) esprimere pareri prima dell'adozione dei seguenti atti da parte del Consiglio comunale: bilancio pluriennale, piano regolatore generale, piani particolareggiati riguardanti il territorio delle circoscrizioni, regolamenti, modifiche territoriali della circoscrizione;
 - c) esprimere pareri in tutte le altre materie, se gli organi comunali lo richiedano;
 - d) adottare gli atti deliberativi necessari alla gestione dei beni e servizi di base trasferiti alla circoscrizione;
 - e) adottare gli atti deliberativi necessari allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dal Comune;
 - f) esprimere pareri obbligatori in ordine alle materie ad esso delegate.

Art. 104
Il Presidente del consiglio circoscrizionale

1. Il Presidente del consiglio circoscrizionale convoca e presiede il consiglio circoscrizionale e lo rappresenta; trasmette al Comune i propri atti e quelli adottati dal consiglio circoscrizionale.

Art. 105
Conferenza dei Presidenti di circoscrizioni

1. E' istituita la conferenza dei Presidenti di circoscrizione composta dai presidenti e dai vice presidenti con funzioni consultive. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento.

Art. 106
Partecipazione circoscrizionale

1. La circoscrizione promuove la partecipazione popolare, sia assicurando la fruibilità di spazi istituzionali alle organizzazioni del volontariato, alle associazioni, a realtà locali operanti nei settori della solidarietà sociale, culturale, sportivo, ambientale e ricreativo, sia consentendone l'espressione tramite istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi o a favorire decisioni per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 107
Regolamento

1. Il numero, l'estensione territoriale, le modalità di attuazione, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dal regolamento specifico.

TITOLO XIII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 108
Finanza locale

1. Il Comune, nell'ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto di principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari e alla importanza sociale del servizio. Può anche tendere a risultati economici positivi tenuto conto dell'attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

Art. 109
Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 110
Bilancio di previsione

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio pluriennale e quello annuale di previsione vengono predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. I termini di presentazione degli strumenti di programmazione sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Copia del documento contabile va consegnata ai capigruppo nei modi e nei termini di cui al regolamento di contabilità dell'ente, prima della seduta del Consiglio, corredato dalla idonea documentazione, ivi compresa la relazione del collegio dei revisori.
Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il segretario Generale del Comune nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 111
Gestione del bilancio

1. La Giunta provvede alla gestione del bilancio a mezzo dei dirigenti comunali e, sulla base delle relazioni trimestrali del nucleo di valutazione, vigila sullo stato ed i tempi di attuazione dei programmi previsti e verifica i risultati della gestione.
Tali risultati sono comunicati dal Segretario dell'ente al collegio dei revisori.

Art. 112
Controllo economico interno

1. Il Comune adotterà forme di controllo economico interno della gestione, sentito il collegio dei revisori, secondo modalità specificate nell'apposito regolamento.

Art. 113
Conto consuntivo

1. I risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica (anche in forma semplificata mediante la redazione del prospetto di conciliazione) e finanziaria, e quelli del patrimonio sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e quello del patrimonio.
2. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta, nonché la relazione dei revisori, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità da parte della Giunta e degli uffici.

Art. 114
Beni comunali

1. L'ente cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene aggiornato e sottoposto a verifica ogni anno. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è responsabile il dirigente del settore competente.
2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali devono essere concessi in uso; i canoni sono determinati dall'organo competente tenuto conto dei minimi stabiliti da leggi statali e regionali.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impegnate o nell'estinzione di passività onerose o nell'incremento e nel miglioramento del patrimonio.

Art. 115
Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale dell'amministrazione comunale è disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 116
Composizione collegio revisori dei conti

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del T.U. 267/2000.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
3. In caso di cessazioni dall'ufficio il Consiglio procede alle surrogazioni. In caso di cessazione di parte dei componenti, i componenti eletti in surrogazione scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 117
Cause di ineleggibilità, di decadenza e di revoca

1. I componenti del collegio dei revisori devono possedere i requisiti previsti dalla legge.
2. I revisori sono revocabili per gravi inadempienze previste dal regolamento di contabilità.

Art. 118
Funzioni e poteri

1. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
2. Nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. I revisori dei conti rispondono delle verità delle loro attestazioni e svolgono le funzioni con la diligenza del mandatario.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente o delle istituzioni; possono disporre ispezioni, convocare dirigenti ed impiegati del Comune o delle istituzioni, i quali sono tenuti a collaborare.
5. Il collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio mediante comunicazioni al Presidente del Consiglio e al Sindaco.
6. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento del collegio dei revisori.

TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 119
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa esplicito riferimento al D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e alle leggi concernenti l'attività degli enti locali.
2. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti, in quanto compatibili, precedentemente adottati ed esecutivi sino alla approvazione di quelli previsti dal presente statuto.

Art. 120
Deliberazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.
Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1) si applicano anche per le modifiche dello statuto.
3. Lo statuto è inviato, dopo l'approvazione, dal Comune alla Regione Abruzzo per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è, altresì, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 121
Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

oooooooo

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia statutaria.....	pag. 1
Art. 2 - Finalità.....	pag. 1
Art. 3 - Territorio e sede comunale.....	pag. 2
Art. 4 - Segni distintivi.....	pag. 2
Art. 5 - Sigillo.....	pag. 3
Art. 6 - Programmazione economico/sociale e territoriale.....	pag. 3
Art. 7 - Cooperazione con comunità e popolazioni estere.....	pag. 3

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I – Organi del governo

Art. 8 - Gli organi elettivi.....	pag. 3
Art. 9 - Modalità e funzionamento organi collegiali.....	pag. 4

SEZ. I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10- Elezione, composizione e durata in carica.....	pag. 4
Art. 11 - Competenze.....	pag. 5
Art. 12- Funzionamento.....	pag. 5
Art. 13- Linee programmatiche di mandato.....	pag. 7
Art. 13 bis – Funzione di partecipazione alla redazione del bilancio.....	pag. 7
Art. 14- Commissioni consiliari.....	pag. 8
Art. 15- Forme di partecipazione delle opposizioni.....	pag. 8

SEZ. II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 16- Funzioni.....	pag. 8
Art. 17- Consigliere anziano.....	pag. 9
Art. 18- Gruppi consiliari e conferenza capigruppo.....	pag. 9
Art. 19- Decadenza.....	pag. 10
Art. 20- Dimissioni, surroga e supplenza dei consiglieri.....	pag. 10

SEZ. III – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 - Natura giuridica, composizione e durata incarica.....	pag. 11
Art. 22 - Funzionamento.....	pag. 12
Art. 23 - Delega al V. Sindaco e agli assessori.....	pag. 12
Art. 23 bis – Deleghe ai consiglieri comunali.....	pag. 12
Art. 24 - Competenze.....	pag. 13
Art. 25 - Decadenza.....	pag. 13

SEZ. IV – IL SINDACO

Art. 26 - Elezione e durata in carica.....	pag. 14
Art. 27 - Competenze.....	pag. 14
Art. 28 - Attribuzioni di amministrazione.....	pag. 14
Art. 29 - Attribuzione di vigilanza.....	pag. 15
Art. 30 - Attribuzione di organizzazione.....	pag. 16
Art. 31 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale.....	pag. 16
Art. 32 - Dimissioni, impedimento e decadenza.....	pag. 17
Art. 33 - Vice Sindaco.....	pag. 18

SEZ. V – UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 34- Elezione del Presidente del Consiglio.....	pag. 18
Art. 35- Vice Presidente vicario e aggiunto del Consiglio Com.le.....	pag. 19

TITOLO III - CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI

Art. 36- Scioglimento del Consiglio comunale.....	pag. 19
Art. 37- Rimozione e sospensione degli amministratori locali.....	pag. 20
Art. 38- Controllo sugli atti.....	pag. 20
Art. 39- Tipologia dei controlli interni ed esterni.....	pag. 20

TITOLO IV - FUNZIONI

Art. 40- Attribuzioni proprie.....	pag. 20
Art. 41- Funzioni statali.....	pag. 21
Art. 42- Metodo operativo.....	pag. 21
Art. 43- Cooperazione.....	pag. 21
Art. 44- Programmi sovracomunali.....	pag. 21
Art. 45- Regolamenti.....	pag. 21
Art. 46- Efficacia dei regolamenti.....	pag. 21
Art. 47- Procedimenti di formazione dei regolamenti.....	pag. 22
Art. 48- Principi fondamentali dei regolamenti.....	pag. 22

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 49- Partecipazione popolare.....	pag. 23
---------------------------------------	---------

SEZ. I – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 50- Associazioni.....	pag. 23
Art. 51- Diritti delle associazioni.....	pag. 24
Art. 52- Contributi alle associazioni.....	pag. 24
Art. 53- Volontariato.....	pag. 25

SEZ. II – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 54- Principi generali.....	pag. 25
Art. 55- Associazioni e rappresentanze di categoria.....	pag. 25
Art. 56- Consultazioni e partecipazioni.....	pag. 25
Art. 57- Regolamenti e partecipazioni.....	pag. 25

SEZ. III – ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 58-	pag. 26
Art. 59-	pag. 26
Art. 60-	pag. 26

SEZ. IV – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 61- Consultazioni.....	pag. 26
Art. 62- Istanze.....	pag. 26
Art. 63- Petizioni.....	pag. 27
Art. 64- Proposte.....	pag. 27
Art. 65- Partecipazioni delle associazioni scolastiche.....	pag. 27
Art. 65 bis – Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.....	pag. 28
Art. 66- Referendum.....	pag. 28

**SEZ. V – DIRITTO DI ACCESSO, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E DI INFORMAZIONE**

Art. 67 - Accesso agli atti.....	pag. 29
Art. 68 - Diritto di informazione.....	pag. 30
Art. 69 - Partecipazione alla formazione degli atti.....	pag. 31

**SEZ. VI – AZIONE POPOLARE E DELLE ASSOCIAZIONI
DI PROTEZIONE AMBIENTALE**

Art. 70 - La disciplina normativa.....	pag. 31
--	---------

SEZ. VII – DIFENSORE CIVICO

Art. 71 - Difensore civico.....	pag. 32
Art. 72 - Elezione.....	pag. 32
Art. 73 - Incompatibilità e decadenza.....	pag. 33
Art. 74 - Indennità.....	pag. 33
Art. 75 - Funzioni, facoltà e prerogative.....	pag. 33
Art. 76 - Relazione annuale.....	pag. 34

TITOLO VI – SERVIZI

Art. 77 - Servizi pubblici locali.....	pag. 35
Art. 78 - Aziende speciali ed istituzioni.....	pag. 35
Art. 79 - Società per azioni o a responsabilità limitata.....	pag. 36

**TITOLO VII – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 80 - Le forme associative.....	pag. 36
Art. 81 - Convenzioni.....	pag. 37
Art. 82 - Consorzi.....	pag. 37
Art. 83 - Unioni.....	pag. 37
Art. 84 - Accordi di programma.....	pag. 37

TITOLO VIII – NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 85 - Obiettivi dell'attività amministrativa.....	pag. 38
---	---------

TITOLO IX – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 86 - Principi strutturali ed organizzativi.....	pag. 39
Art. 87 - Criteri funzionali di assicurazione.....	pag. 39
Art. 88 - Personale.....	pag. 40
Art. 89 - Il Direttore generale.....	pag. 40
Art. 90 - Funzioni del Direttore generale.....	pag. 41
Art. 91 - Il Segretario comunale.....	pag. 41
Art. 92 - Il Vice Segretario comunale.....	pag. 42
Art. 93 - I responsabili dei servizi.....	pag. 42
Art. 94 - La conferenza di organizzazione.....	pag. 43
Art. 95 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.....	pag. 43
Art. 96 - Incarichi di collaborazione esterna.....	pag. 44

TITOLO X – STATUS DI AMMINISTRATORE LOCALE

Art. 97 - Norme di riferimento.....	pag. 44
-------------------------------------	---------

TITOLO XI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'	
Art. 98- Responsabilità degli amministratori e del personale.....	pag. 45
Art. 99- Pareri dei responsabili dei servizi.....	pag. 45
Art.100- Pareri su atti per i quali i responsabili sono interessati.....	pag. 45
 TITOLO XII – CIRCOSCRIZIONI	
Art.101- Circoscrizioni comunali.....	pag. 46
Art.102- Organi della circoscrizioni.....	pag. 46
Art.103- Il Consiglio circoscrizionale.....	pag. 46
Art.104- Il Presidente del consiglio circoscrizionale.....	pag. 46
Art.105- Conferenza dei Presidenti di circoscrizioni.....	pag. 47
Art.106- Partecipazione circoscrizionale.....	pag. 47
Art.107- Regolamento.....	pag. 47
 TITOLO XIII – FINANZA E CONTABILITA'	
Art.108- Finanza locale.....	pag. 47
Art.109- Ordinamento contabile.....	pag. 47
Art.110- Bilancio di previsione.....	pag. 48
Art.111- Gestione del bilancio.....	pag. 48
Art.112- Controllo economico interno.....	pag. 48
Art.113- Conto consuntivo.....	pag. 48
Art.114- Beni comunali.....	pag. 49
Art.115- Attività contrattuale.....	pag. 49
Art.116- Composizione collegio revisori dei conti.....	pag. 49
Art.117- Cause di ineleggibilità, di decadenza e di revoca.....	pag. 49
Art.118- Funzioni e poteri.....	pag. 49
 TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art.119- Norme di rinvio.....	pag. 50
Art.120- Deliberazione dello statuto.....	pag. 50
Art.121- Entrata in vigore.....	pag. 51

oooooooooooo